

# Il nuovo quadro di riferimento normativo e ruolo degli organi di controllo



- ◆ Dott. Gianni Calistri - Azienda USL 3 Pistoia. Tecnico Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

# Il D.P.C.M 05-12-1997 è certamente il decreto attuativo della legge Quadro 2-10-1995 n.447 più disatteso

## Probabili cause :



La salute secondo l'O.M.S (...Lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non soltanto come semplice assenza di malattia o infermità)

## SCALA DELLE PRIORITA': (in materia di tutela dall'Inquinamento Acustico)

1. Inquinamento acustico ambientale  
(Sorgenti fisse e mobili)




2. Tutela degli ambienti residenziali  
(Requisiti Acustici)



Effetti trascurabili sull'edilizia esistente

Benefici molto dilazionati nel tempo




# PROBLEMATICHE

- a) Non ha alcuna efficacia fuori dei rapporti contrattuali
- b) Assenza delle attribuzioni delle responsabilità del controllo e valutazione preventiva
- c) Mancata indicazione dell'ambito degli interventi edilizi soggetti al rispetto della norma
- d) Assenza di linee guida sui criteri di progettazione
- e) Assenza di un sistema sanzionatorio specifico
- f) Confusione nei riferimenti alle norme tecniche UNI.
- g) Incongruenze dei requisiti per le varie categorie di edifici

**Responsabilità  
Amm. Pubblica**



**Stato  
Regioni  
Comuni**



**Mancanza di normazione**

**Mancanza di promozione**

**Mancanza vigilanza e controllo**

# Attività di controllo

La figura preposta al controllo sul rispetto del D.P.C.M. Trattandosi di finalità attinente alla salubrità degli edifici è L'autorità Sanitaria Locale nella figura del SINDACO

Si avvale di un organo tecnico Istituzionale.

Edilizia  
residenziale

Edilizia  
Commerciale  
Produttivo  
Servizi

ASL tramite il Dipartimento della Prevenzione

- Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica
- GOAP (Gruppo Operativo Attività produttive)

# Cosa succede oggi qui da noi?

Rispetto del decreto  
**NON** è valutato



Pervengono segnalazioni  
riguardanti disagi  
in ambiente domestico

In sede preventiva cioè  
nel parere/attestazione  
Igienico Sanitario

In sede finale di verifica  
sull'attestazione  
dell'abitabilità / agibilità

**Rumore aereo**

(schiamazzi impianti elettroacustici  
di unità immobiliari adiacenti)

**Rumore da calpestio**

**Rumorosità degli impianti**

**non si sono mai verificate rimostranze per l'isolamento di facciata**

# Quadro normativo di riferimento

## **Art. 220 e 221 del T.U LL.SS n. 1265 del 27-07-1934**

Ha istituito il parere preventivo igienico sanitario ed il rilascio dell'abitabilità

## **Legge 833/78**

Trasferisce le competenze dell'allora Ufficiale Sanitario al SINDACO il quale in virtù dell'articolo 20 della legge di riforma sanitaria e delle successive leggi di organizzazione regionale, l'ultima delle quali è la 16/2000, si avvale dei servizi USL

## **D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425 in parte integrata L. R. 52/1999**

Abroga e sostituisce tutto quanto allora in essere . Permettono la possibilità da parte dei tecnici abilitati di attestare l'abitabilità e l'agibilità lasciando intatta la possibilità di richiedere pareri preventivi alla competente Azienda USL

## **Regolamento edilizio del Comune di Pistoia art. 15**

In merito alla documentazione da presentare a corredo della Richiesta di concessione edilizia annovera "copia dell'eventuale parere preventivo in materia igienico- sanitaria rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art.11 della L.R. n°52/99 "

# Nuovi Regolamenti di Igiene

- Nuovo regolamento d'Igiene del comune di Pistoia, approvato con delibera di C.C. del mese di Novembre 2004, costituisce già un discreto passo in avanti al fine di rendere maggiormente praticabile il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, anche se la completa definizione del quadro normativo potrà avvenire solamente con l'emanazione della normativa tecnica statale e/o regionale .
- Art.109 – Requisiti di isolamento acustico
- Art.112 – Requisiti di agibilità
- Art.148 – Requisiti di carattere acustico degli edifici

# Nel dettaglio

- **Art.109 – Requisiti di isolamento acustico**

- Negli edifici di nuova costruzione, devono essere adottati idonei sistemi di isolamento acustico per quanto concerne rumori provenienti e/o trasmissibili sia dall'interno che dall'esterno.
- Negli interventi di ristrutturazione con aumento di unità immobiliari e/o cambio di destinazione d'uso, il rispetto dei requisiti in questione è strettamente connesso alla natura delle opere, ed in particolare possono trovare applicazione, salvo altri impedimenti di natura tecnica o normativa, qualora vengano rifatti i solai, sostituiti gli infissi, realizzate pareti di separazione per creare un numero maggiore di unità immobiliari e realizzati nuovi impianti. **La progettazione e l'esecuzione dei lavori, tramite impiego di idonei materiali e/o accorgimenti, dovrà tenere conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico Legge 447/95 e relativi regolamenti ed , in particolare, il D.P.C.M. 5/12/97 recante «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici» e loro successive ed eventuali modifiche ed integrazioni.**

- **Art.112 – Requisiti di agibilità**

- Fermo restando la possibilità delle strutture tecniche competenti in materia sanitaria di emettere pareri preventivi a richiesta dell'interessato su tutte le attività disciplinate in materia edilizia, le competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. forniscono al Comune il supporto tecnico al fine di verificare, anche a campione, o a seguito di segnalazioni, i requisiti igienico-sanitari di abitabilità ed agibilità delle costruzioni.
- A tal fine, il Comune fornisce una periodica informativa alle competenti strutture del Dipartimento di Prevenzione dell'A.U.S.L. atta a consentire lo svolgimento di tali attività.

- **Art.148 – Requisiti di carattere acustico degli edifici**

- ..... Omissis.....
- Pertanto i materiali e le modalità costruttive utilizzate dovranno garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti abitativi per quanto concerne i rumori di calpestio, i rumori trasmessi da unità abitative contigue, facenti parte in ogni modo dello stesso fabbricato, i rumori da traffico e comunque tutti i tipi di emissioni sonore trasmessi dall'esterno per via aerea.
- Ugualmente gli impianti tecnologici a servizio di fabbricati civili, a funzionamento continuo e discontinuo, dovranno essere progettati e messi in opera in modo tale che il loro funzionamento non determini in qualsiasi ambiente, diverso da quello in cui il rumore si origina, il superamento dei limiti previsti dalla vigente normativa.

# ABITABILITA'/AGIBILITA'

L'art.85 del Regolamento edilizio( recentemente aggiornato) prevede:

- "L'attestazione di abitabilità o agibilità, ove prevista, deve essere presentata presso l'amministrazione comunale, dal proprietario o persona avente titolo, entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori."
- "L'attestazione di abitabilità o agibilità rilasciata da professionista abilitato....."
- "entro centottanta giorni, il Dirigente dell' Urbanistica....effettua anche a campione, secondo modalità da stabilire con determina dirigenziale, la verifica delle dichiarazioni in essa contenute e la visita d'ispezione congiuntamente o separatamente con l'ASL al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni, nonchè la rispondenza delle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione della domanda di concessione o di D.I.A.  
....."

# Articolo 11 della L. R. 52/1999

(Modificata dalla L.R. 43/2003)

**Professionista abilitato  
direttore dei lavori**



Entro 180 giorni dall'attestazione di abitabilità rilasciata dal professionista possono essere condotte verifiche da parte dell'UT e Az. USL riguardo alla rispondenza delle dichiarazioni

**Certifica la conformità delle opere**

- Il rispetto del progetto approvato
- L'avvenuta prosciugatura delle mura
- **Salubrità degli ambienti**
- Collaudo delle opere
- Dichiarazione di iscrizione al catasto



# Cosa è cambiato con il T.U. per l'edilizia?

## ABBASTANZA POCO



Rafforza ulteriormente  
le procedure fin qui illustrate



La domanda per la concessione  
edilizia potrà essere corredata  
da attestazione circa la  
conformità del progetto alle  
norme igienico sanitarie.....nel  
caso... di ER ovvero....

Il rilascio del certificato di agibilità  
e non più di abitabilità necessita:



“Certificazione del professionista  
sulla conformità delle opere ai  
requisiti di sicurezza igiene e  
salubrità.”



Il rilascio sarà tacito alla scadenza di  
30 giorni dalla presentazione della  
domanda nel caso sia stato espresso  
parere preventivo della ASL. In caso  
contrario il silenzio assenso si formerà  
dopo 60 giorni

# CONSIDERAZIONI FINALI

Ai fini del perseguimento del benessere sanitario così come inteso dall'OMS risulta chiaro che l'applicazione del D.P.C.M. 5-12-97 si inserisce nell'alveo delle disposizioni di carattere igienico-sanitario nel contesto della più complessa normativa di tipo edilizio.

Benessere ambienti  
di vita (riposo)

Benessere ambienti  
di svago e ricreazione

Benessere ambienti  
educativi e di lavoro

**Condizioni necessarie:**

**Adozione regolamenti  
ad HOC**

**Statali** (livello centrale)

**Regionali** (tipo Emilia Romagna)

**Comunali** (regolamenti d'igiene edilizi)

# E la Pubblica (comuni e USL) amministrazione?

**Attività di Prevenzione:  
Informazione e  
Promozione**

**Verifica e controllo  
dei Comuni con l'ausilio  
delle Aziende UU.SS.LL.**

**Bozza di Linee guida Regione Toscana**

**Presenza di coscienza e consapevolezza dei rischi da  
parte di Costruttori Progettisti Collaudatori e  
Committenza**

# Criticità



- Esistono tipologie e situazioni tali in cui è spesso difficile determinare sperimentalmente un potere fonoisolante o un'isolamento dal calpestio per esempio:

# Impianti tecnologici


- Il D.P.C.M. non dice come ricavare un dato utile e riproducibile per questo tipo di impianti.
- UNI EN ISO 16032 gennaio 2005 come ratifica della EN ISO 16032/2004  
“Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici”
- ISO 3382 novembre 2001, in sostituzione della norma ISO 3382/75 per la determinazione del tempo di riverberazione

# Criticità di collaudo

- La partizione di prova non assicura che l'unico percorso del rumore generato sia quello della partizione
- Il percorso dei cavi per porre la sorgente nella stanza emittente ed il microfono nella stanza ricevente sia eccessivo.



Deve essere verificato il livello del rumore impattivo nel seguente caso?



Grazie per L'attenzione

Gianni Calistri